



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 28/18/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MODENA PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 gennaio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*;

VISTA la nota del 23 gennaio 2018 (prot. n. 5050) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Modena a seguito della segnalazione presentata dal sig. Gianni Galeotti per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'amministrazione comunale in relazione alle seguenti iniziative: *“convocazione, per mercoledì 17 gennaio 2018, di una seduta straordinaria del Consiglio comunale dedicata al conferimento della cittadinanza onoraria di Modena al sig. Vasco Rossi, alla presenza del Sindaco [...] e dei massimi rappresentanti istituzionali; inaugurazione di uno stabile sito in Modena, oggetto di ristrutturazione (ex AEM), e scelto come sede della citata cerimonia pubblica; invito agli organi di informazione a seguire e promuovere la cerimonia in oggetto [...]; predisposizione di un megaschermo in un'area antistante lo stabile, al*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

fine di trasmettere e far seguire la cerimonia ufficiale al pubblico”. In particolare il Comitato, nel rilevare che “la seduta straordinaria del Consiglio comunale organizzata presso la sala ex AEM possa essere considerata attività amministrativa delocalizzata” e “la trasmissione della citata seduta consiliare [...] non rientri, in via generale, nella fattispecie della comunicazione istituzionale bensì in quella dei programmi di informazione”, ha precisato che «l’inaugurazione della sala ex AEM, in occasione della seduta consiliare rappresenta un’attività istituzionale non necessaria e differibile; in data 16.01.2018 [...] sulla home page del sito istituzionale del Comune di Modena risultava pubblicata una notizia riguardante l’evento oggetto di segnalazione [...] e in data 17.01.2018 e 18.01.2018 una notizia dal titolo “Vasco Rossi è cittadino onorario” [...] con allegate all’articolo le fotografie del Sindaco del Comune di Modena, Gian Carlo Mezzetti, mentre conferisce la cittadinanza onoraria all’artista Vasco Rossi» ritenendo sussistente la violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, la nota con la quale il Dirigente dell’Avvocatura civica di Modena ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- *l’art. 9 della legge 28/2000 non vieta, né si riferisce all’attività istituzionale, ma espressamente all’attività di comunicazione che possa interferire con la campagna elettorale [...];*
- *il conferimento della cittadinanza onoraria oggetto di segnalazione era già stato anticipatamente programmato nella sala dell’ex AEM e poi pubblicamente comunicato il 22 dicembre 2017;*
- *nessuna surrettizia promozione [...] dell’ente vi è nel conferimento della cittadinanza ad opera del Consiglio comunale in seduta straordinaria;*
- *con riferimento allo svolgimento del Consiglio comunale non è stato rivolto alcun invito agli organi di informazione, bensì è stata diramata una comunicazione del tutto impersonale;*
- *la trasmissione dei lavori attraverso un maxischermo, come lo svolgimento della seduta del Consiglio comunale nella sala dell’ex AEM, in nulla contrasta con il divieto dell’art. 9 [...]. Per espresso disposto del regolamento del Consiglio comunale, tutte le sedute del Consiglio comunale stesso vengono trasmesse in streaming sul canale internet [...];*
- *l’inaugurazione della sala ex AEM non è attività di comunicazione istituzionale ed è coeva allo svolgimento dell’attività istituzionale del Consiglio, nonché contestuale alla seduta dello stesso, non contrastando, pertanto, con il disposto dell’art. 9;*

PRESA VISIONE di copia delle pagine del sito istituzionale del Comune di Modena in cui risultano pubblicate, in data 16 gennaio 2017, la notizia “Conferimento della cittadinanza onoraria di Modena a Vasco Rossi”, e in data 17 gennaio 2018, la notizia “Vasco Rossi è cittadino onorario”, allegate alla documentazione istruttoria e ancora accessibili al momento della conclusione dell’istruttoria;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RITENUTO, con riferimento allo svolgimento della seduta straordinaria del Consiglio comunale del 17 gennaio 2018, che le riunioni degli organi consiliari degli enti esulano dall'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale;

RITENUTO inoltre che la trasmissione integrale delle sedute degli organi consiliari delle amministrazioni locali non rientra nella fattispecie della comunicazione istituzionale;

RILEVATO che la pubblicizzazione dell'iniziativa oggetto di segnalazione attraverso la pubblicazione delle notizie relative all'evento sul sito istituzionale del Comune di Modena ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato, in quanto è successiva alla convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che la pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Modena, del comunicato “*Conferimento della cittadinanza onoraria di Modena a Vasco Rossi*” e del comunicato “*Vasco Rossi è cittadino onorario*”, in cui vengono riportate anche foto del Sindaco di Modena è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che le attività di comunicazione istituzionale effettuate dal Comune di Modena attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di comunicati relativi al conferimento della cittadinanza onoraria all’artista Vasco Rossi appaiono in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell’indispensabilità né l’indifferibilità delle attività ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente, in quanto la diffusione di notizie relative al predetto evento non è correlata all’efficace funzionamento dell’ente medesimo. Inoltre la diffusione di tali notizie sul sito ufficiale dell’ente rende i comunicati pubblicati non conformi al requisito di impersonalità, anche in considerazione della contestuale pubblicazione delle foto del Sindaco del Comune di Modena;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente delle notizie relative all’iniziativa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia Romagna con riferimento alla fattispecie della pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Modena, dei comunicati “*Conferimento della cittadinanza onoraria di Modena a Vasco Rossi*” e “*Vasco Rossi è cittadino onorario*”;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Modena di pubblicare sul proprio sito web, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione, in data 16 gennaio 2018 e 17 gennaio 2018, dei comunicati “*Conferimento della cittadinanza onoraria di Modena a Vasco Rossi*” e “*Vasco Rossi è cittadino onorario*” sul sito



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

istituzionale dell'ente. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)* e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Modena e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi